Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 agosto 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **513**.

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica. Pag. 6000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **514**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano . . . . Pag. 6007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1977, n. **515**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia . . . . Pag. 6011

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1976.

Individuazione degli uffici del registro ed uffici I.V.A. di maggiore importanza, ai fini dell'assegnazione dei primi dirigenti con funzioni di « direttore di ufficio » . Pag. 6011

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Montedel Montecatini Edison Elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . Pag. 6013

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci laterizi Mondani, in Palazzo del Pero . . . . Pag. 6013

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta PAV.ET S.p.a., in Bari. Pag. 6013

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano . . . . Pag. 6014

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli . . . . Pag. 6014

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Poltronova, in Agliana. Pag. 6015

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SIMP - Società italiana materie plastiche, in Cavalli di Collecchio . . . Pag. 6015

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società idroelettrica Liri, in Roma, stabilimento di Avezzano . . . . . Pag. 6015

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.V.A.T. - Società vetraria artistica toscana, in Montelupo Fiorentino . . . Pag. 6016

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Pontoglio, in Milano, stabilimento di Pontoglio . . . . . Pag. 6016

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnopan, in Bolzano. Pag. 6017

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza . . . . Pag. 6017

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.
Autorizzazione alla Banca Vonwiller & C., società per azioni, in Milano, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio delle province di Milano e di Roma . . . . Pag. 6017

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.
Autorizzazione alla Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni tutti in provincia di Bolzano . . . Pag. 6018

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta, in Bari. Pag. 6018

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.
Autorizzazione alla Banca popolare del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, in Rovigo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Rovigo, Padova, Mantova e Ferrara . . . . Pag. 6019

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.
Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Rivarolo . . . . Pag. 6019

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.
Autorizzazione alla Banca popolare di Intra, società cooperativa a responsabilità limitata, in Verbania Intra, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Gravellona Toce . . Pag. 6019

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.
Determinazione delle spese per l'anno 1977 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo . . . . Pag. 6020

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Saviore dell'Adamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Poggio Rusco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Sabbioneta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Marzano Appio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6021

Autorizzazione al comune di San Marco La Catola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Monselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Pantigliate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6022

Autorizzazione al comune di Alpignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6023

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6023

Autorizzazione al comune di Venticano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6023

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6023

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6023

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 2026-AL ». Pag. 6023

Ministero delle finanze: Errata-corrige . . . . Pag. 6023

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « San Paolo », in Barete, in liquidazione coatta amministrativa . . . . Pag. 6023

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, in Alassio, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 6023

Regione Liguria: Variante al piano di zona del comune di Cengio . . . . Pag. 6023

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo ENAL di Cordenons . . . . Pag. 6023

Scioglimento di due società cooperative . . Pag. 6023

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Graduatoria degli idonei del concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . . . Pag. 6024

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna . . . . Pag. 6024

Pio istituto « Santa Corona » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6025

Ospedali riuniti « C. Liberti - C. Poli » di Genova: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista . . . . Pag. 6025

Ospedale « S. Giuseppe - Sambiasi » di Nardò: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6025

Ospedale civile « Umberto I » di Ancona: Concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 6025

Ospedali uniti di Orte: Concorso ad un posto di primario analista . . . . Pag. 6025

Ospedale di S. Agata Militello: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 6025

Ospedale « G. De Bosis » di Cassino: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6025

Ospedali di Vimercate e Ornago: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6026

Ospedale « Boldrini » di Thiene:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6026

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 6026

Ospedale civile di Martina Franca: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 6026

Ospedale « S. Rocco » di Galliate: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista Pag. 6026

Ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia: Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione. Pag. 6026

Ospedale maggiore della carità di Novara: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 6027

Ospedale « S. Lorenzo » di Carmagnola: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6027

Ospedale degli infermi di Biella: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6027

Ospedale di circolo di Merate: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6027

Ospedale civile di Bibbiena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6027

Ospedale « E. Profili » di Fabriano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico Pag. 6027

REGIONI

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1977, n. **25**.

Approvazione dello statuto della comunità montana del Calore Salernitano . . . . Pag. 6028

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 giugno 1977, n. **11-98**/Legisl.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica . . . . . Pag. 6028

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **513**.

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI IN CORSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1.

I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.

I fondi destinati ai finanziamenti già disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.

I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento già disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 2.

Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici — Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale — ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.

Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è sostituito dal seguente:

« I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonchè per il pagamento degli interessi.

La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purchè l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile è trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, allo IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.

Il giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato.

Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprietà dell'area ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

Art. 4.

I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.

Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta

all'ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo trascorso un anno dalla assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito in convenzione, non risultino iniziati i lavori di costruzione e non sia assunto l'impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.

Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.

Art. 7.

In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono versati nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge.

Al fabbisogno occorrente all'ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si provvede con prelevamenti a favore dello stesso ufficio di liquidazione da disporsi dal Ministro per i lavori pubblici — Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale — sentito il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la urbanizzazione primaria delle aree nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, gli atti istruttori già presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano la loro validità ai fini della nuova concessione di mutuo.

In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è fissato al 31 gennaio 1978.

Art. 9.

Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, è autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che risultino eccedenti rispetto alle necessità di finanziamento assicurate dalle lettere *a*) e *c*) del predetto articolo 6.

Art. 10.

Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del denaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978.

Art. 11.

I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 261, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa unica delibera del Comitato per l'edilizia residenziale, su parere della regione Marche, anche per interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o la ricostruzione di alloggi già di proprietà dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, comunque ceduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, lettera *d*) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonchè per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, previo versamento nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, lettera *a*), della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

A valere sui fondi attribuiti alla regione Marche in base al successivo articolo 16 è autorizzata la concessione di una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire

300 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 100 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata per il completamento del programma costruttivo di alloggi finanziato con la sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Art. 12.

Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, già parzialmente corrisposte negli anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria e Sicilia, possono essere saldate in unica soluzione mediante versamento delle residue somme di lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente, alle regioni Calabria e Sicilia.

Conseguentemente le residue annualità del corrispondente limite d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-*bis* sono versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera *a)* dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 13.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente elevato a lire 520 miliardi.

La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, è ripartita tra le varie regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del volume dei programmi di edilizia residenziale già finanziati e dello stato di utilizzazione dei fondi già assegnati.

Le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le limitazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano per la contrazione di mutui destinati alla realizzazione di programmi comunali di edilizia abitativa che siano stati deliberati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

Art. 14.

All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 1975. I relativi posti sono portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere.

Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 1975, le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci unità da ripartire in parti uguali.

L'inquadramento è riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianità, nello ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre 1970.

L'ordine di ruolo è determinato dalla maggiore anzianità di qualifica e di carriera.

La promozione a direttore di divisione, inoltre, può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianità nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data del 31 dicembre 1970.

La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente articolo può conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti della riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del citato decreto.

Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo può accedere si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni.

Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Titolo II

FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 16.

E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilità previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia residenziale, agli istituti autonomi

per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, numero 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'ulteriore somma di lire 1.078 miliardi 400 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire un miliardo, da realizzare prioritariamente nelle aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per cento della somma a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni dirette ai comuni interessati ai fini della realizzazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei programmi costruttivi occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del patrimonio edilizio esistente. Alla assegnazione degli alloggi realizzati, ai sensi del presente comma, provvede il comune anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di localizzazione degli interventi, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi delle case popolari ed ai comuni interessati, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, integrate per le provincie autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di cui alla tabella allegata alla presente legge.

La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle regioni ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può gravare sui finanziamenti disposti dalla presente legge e su quelli disposti dalle leggi precedenti, i cui progetti non siano stati approvati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 7 per cento.

Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai sensi del presente titolo non possono gravare, pena la revoca del finanziamento stesso, spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale in misura superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o, in mancanza delle predette deliberazioni, in misura superiore al 10 per cento, ivi comprese le spese per l'attrezzatura dell'area.

La assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino appaltati entro il 30 giugno 1978 è revocata e la disponibilità conseguente è utilizzata in sede di finanziamento del programma decennale di edilizia residenziale.

Art. 17.

Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dell'anno 1978 che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1978;

b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonchè le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, relativi all'anno 1978;

c) all'apporto dello Stato di lire 700 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1977, di lire 400 miliardi nell'anno 1978.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 18.

Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e del presente titolo, si applicano, ai fini della gestione dei fondi e della contabilizzazione delle spese nonchè delle entrate conseguenti, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il periodo ed il tasso di interesse per il recupero a favore dello Stato mediante versamento nei conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delle spese complessivamente sostenute nonchè le modalità per la determinazione del rimborso ed i canoni di locazione e quanto altro necessario per la definizione di ogni rapporto conseguente all'intervento, sono stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le abitazioni realizzate, ristrutturate o risanate nei centri storici di proprietà di enti pubblici sono assegnate, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prioritariamente ai precedenti occupanti o, in mancanza, a cittadini aventi già la residenza nel centro storico previo apposito bando.

Art. 19.

Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, così come definite a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975;

b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;

c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori.

L'applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, nè nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti urbanistici.

Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

Non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate dai singoli programmi di intervento di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente legge, debbono essere di superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate, in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione o ad anziani.

L'osservanza delle norme precedenti è accertata dalla commissione prevista dall'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e deve risultare esplicitamente nel parere rilasciato dalla commissione stessa.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati per regione e le quote da accantonare per far fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi costruttivi.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi.

Art. 21.

All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III

CANONE MINIMO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 22.

Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge:

a L. 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in L. 7.000 e in L. 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente.

Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro ammontare sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente articolo, salvo ogni diversa determinazione dei predetti istituti.

Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, è ridotto dell'1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per cento.

Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto:

a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni;

b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell'impianto di riscaldamento.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:

a) il reddito annuo complessivo relativo all'anno precedente quello della richiesta dell'assegnatario derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da 1 a 2 componenti;

b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla precedente lettera *a*) aumentato di un quarto per ogni componente oltre i primi due fino ad un massimo di 4 componenti.

Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non può essere superiore a L. 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo, di cui alla lettera *a*) dell'ottavo comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalità dei lavoratori.

Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, del 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.

Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge la quota di cui alla lettera *d*) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale qualora non abbiano adottato un proprio provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica, fino al momento dell'effettiva applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, può richiedere al presidente dell'istituto autonomo case popolari competente di occupare l'abitazione a titolo di locazione.

Il presidente dell'istituto autonomo case popolari accoglie la richiesta e la locazione è regolata dalle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani a partire dalla data della loro entrata in vigore. In via transitoria, si applica un canone pari al doppio di quello determinato ai sensi del presente articolo.

Art. 23.

Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera *d*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresì considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.

Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22.

Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unità.

Art. 24.

I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge.

Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprietà destinati all'edilizia residenziale.

Art. 25.

I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.

Le somme di cui al primo comma sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 26.

L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000.

Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o di enti pubblici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Art. 27.

Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice.

Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28.

Art. 28.

Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione. Il valore venale è ridotto dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all'articolo 17, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, è dovuta una quota in contanti del 25 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'articolo 17, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, è dovuta una quota in contanti pari al 40 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 6 per cento.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari.

L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'uffico dal giudice.

Art. 29.

Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti già perfezionati non siano inferiori agli otto decimi della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 5 per cento del patrimonio gestito dall'istituto.

La cessione avviene alle condizioni e con le modalità previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio è determinato al momento della cessione stessa.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SPESE AUTORIZZATE DALL'ARTICOLO 16
(valori in milioni)

Regioni	Importo
Piemonte	63.255
Valle d'Aosta	1.582
Lombardia	125.093
Veneto	55.891
Friuli-Venezia Giulia	26.581
Liguria	30.640
Emilia-Romagna	47.965
Toscana	50.765
Umbria	8.538
Marche	15.795
Lazio	133.779
Abruzzo	24.157
Molise	4.991
Campania	113.165
Puglia	86.888
Basilicata	16.001
Calabria	77.462
Sicilia	127.010
Sardegna	36.087
TOTALE GENERALE	1.078.400
Provincie autonome di:	
Trento	15.380
Bolzano	17.375
TOTALE	32.755
TOTALE GENERALE	1.078.400

Il Ministro per il lavori pubblici
GULLOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **514**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattòlica « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 607, con il quale, tra l'altro, si modificava la tabella 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel senso che l'organico dei professori di ruolo, per la facoltà di agraria, passava da 7 + 1 a 8 + 1, è rettificato come al seguente art. 2, in quanto l'aumento di posto apportato con il decreto del Presidente della Repubblica in parola si riferiva ad un posto di ruolo convenzionato.

Art. 2.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano il 30 novembre 1973 e l'8 luglio 1974 per il finanziamento rispettivamente di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) e per un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di valutazione zootecnica degli alimenti presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, e pertanto la tabella 1, per quanto riguarda l'organico di professori di ruolo della predetta facoltà, è modificato nel senso che viene portato a 7 + 3.

Art. 3.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Milano il 4 febbraio 1976, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di tecnica bancaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, e pertanto la tabella 1, per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della predetta facoltà, è modificata nel senso che viene portato a 16 + 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 22

Repertorio n. 31

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE DI MILANO

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E NUMERO UNDICI INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE ENOLOGICO PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE.

L'anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore undici, in Milano, in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in largo Gemelli, 1, dinnanzi a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1° agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica,

a norma dell'art. 129 del R.G.U approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 7 ottobre 1971, n. 1536, alla presenza dei testimoni:

sig. dott. Domenico Lofrese, nato a Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932 e residente a Roma, via Trionfale, 8229;

sig. Sergio Dal Corso, nato a Venezia il 9 marzo 1930 e residente in Milano, via Mecenate, 7,

si sono personalmente costituiti i signori:

Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore a ciò autorizzato con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del 28 novembre 1973;

De Marchi dott. Alberto, amministratore delegato della S.p.a. Winefood, con sede in Corsico (Milano), via G. di Vittorio, 32, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Morgante avv. Francesco, presidente della Soc. coop. a r.l. Aziende agricole riunite «Torre Salsa», con sede in Siculiana (Agrigento), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Bertolaso Luigino, amministratore delegato della S.p.a. Bertolaso, con sede in Zimella (Verona), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Dal Cin dott. Gildo, amministratore unico della S.r.l. Laboratorio chimico dott. G. Dal Cin, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), viale Casiraghi, 422, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Botta ing. Giorgio, presidente della S.a.s. Plastocoat, con sede in Torino, via Cumiana, 28, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Sernagiotto Emilio, amministratore unico della S.p.a. Officine meccaniche Sernagiotto, con sede in Casteggio (Pavia), via Torino, 109, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Zonin Giovanni, presidente della S.p.a. Zonin, con sede in Gambellara (Vicenza), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Isolabella dott. Guido, presidente della S.p.a. E. Isolabella e Figlio, con sede in Milano, via Villoresi, 11/13, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Ponti Franco, procuratore della S.p.a. Ponti, con sede in Ghemme (Novara), via E. Ferrari, 7, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Denari duca Antonio Giuseppe, presidente della S.p.a. Premiata cantina sociale, con sede in Santa Maria della Versa (Pavia), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Agnetti Alberto, amministratore della S.p.a. Selip, con sede in Milano, via Ippolito Nievo, 23, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualità i poteri per questo atto;

Premesso

che le industrie qui costituite, nella piena consapevolezza dello sviluppo sempre più notevole che caratterizza l'enologia italiana e conseguentemente delle esigenze relative a tale settore e allo scopo di aggiornare continuamente il livello qualitativo della produzione onde consentire alle industrie enologiche italiane di essere sempre più inserite nella più vasta enologia europea, hanno considerato che a questi scopi si possa più facilmente pervenire mediante il convenzionamento di una cattedra della facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

che nell'Università cattolica del Sacro Cuore è svolto l'insegnamento di enologia con relativa sperimentazione scientifica come parte dell'insegnamento professato dalla cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) di cui costituisce l'aspetto più rilevante;

che per le esigenze sopra descritte è possibile convenzionare la cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) affinché ad essa sia preposto un professore di ruolo al fine di intensificare le attività di ricerca ed il pratico sfruttamento di esse;

Considerato

che l'attività della cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio), come sopra strutturata, si articola prevalentemente nei settori:

a) della ricerca di carattere chimico-enologico, microbiologico, tecnologico (con riferimento ai procedimenti ed alle macchine per l'elaborazione dei vini);

b) della formazione tecnica intesa a fornire una previsione e visione unitaria relativa alla specializzazione enologica;

c) della divulgazione ed assistenza mediante la collaborazione tra le industrie qui costituite con interscambio di notizie e di esperienze per il tramite della cattedra che qui si convenziona.

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante della presente convenzione,

Si stipula e si conviene:

Art. 1.

Le industrie rappresentate come sopra, affinché presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore venga attuato da un professore di ruolo l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) si impegnano a versare all'Università medesima i seguenti contributi annui da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

S.p.a. Winefood	L.	1.500.000
Soc. coop. a r.l. Aziende agricole riunite «Torre Salsa»	»	1.000.000
S.p.a. Bertolaso	»	1.000.000
S.r.l. Lab. ch. dott. G. Dal Cin	»	1.000.000
S.a.s. Plastocoat	»	1.000.000
S.p.a. O.M. Sernagiotto	»	1.000.000
S.p.a. Zonin	»	1.000.000
S.p.a. F. Isolabella e Figlio	»	700.000
S.p.a. Ponti	»	600.000
S.p.a. Cantina soc. di S. Maria V.	»	500.000
S.p.a. Selip	»	1.000.000

e così complessivamente:

a) L. 8.530.000 annue pari all'importo del costo medio del trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo;

b) L. 1.770.000 annue pari alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 5.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università cattolica in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico e di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, le industrie rappresentate si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, le industrie rappresentate si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza quanto previsto alla lettera *b*) dell'art. 1. L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 6.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Università cattolica, è esente da ogni tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo trovano conforme alle proprie volontà e lo sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica.

F.to: Giuseppe LAZZATI
Alberto DE MARCHI
Francesco MORGANTE
Luigino BERTOLASO
Gildo DAL CIN
Giorgio BOTTA
Emilio SERNAGIOTTO
Giovanni ZONIN
Guido ISOLABELLA
Franco PONTI
Antonio Giuseppe DENARI
Alberto AGNETTI
Domenico LOFRESE, *testimone*
Sergio DAL CORSO, *testimone*
Giancarlo BRASCA, *rogante*

Registrato a Milano il 13 dicembre 1973 - Ufficio del registro al n. 05754 A/S atti pubblici. — Esatte lire: *esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Repertorio n. 32

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E LE CAMERE DI COMMERCIO DI MILANO, BRESCIA, BERGAMO E PAVIA PER IL CONVENZIONAMENTO DI UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE.

L'anno 1974 (millenovecentosettantaquattro) il giorno 8 (otto) del mese di luglio alle ore 11,30 in Milano, in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in largo Gemelli 1, dinnanzi a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1° agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 7 ottobre 1971, n. 1536, alla presenza dei testimoni:

Concolato Angela in Airoldi, nata a Milano il 30 giugno 1942 e residente a Milano, via Gorani, 5;

Corno Luigia in Todeschini, nata a Novate Milanese il 6 giugno 1947 e residente in Novate Milanese, via Repubblica, 92,

si sono personalmente costituiti i signori:

Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, a ciò autorizzato con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del 28 novembre 1973;

Bonato prof. Corrado, nato ad Alessano (Lecce) il 22 dicembre 1911, domiciliato per la carica in Milano, via Meravigli, 9, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 544 del 24 agosto 1973);

Feroldi comm. prof. Franco, nato a Brescia il 1° novembre 1913, domiciliato per la carica in Brescia, via Einaudi, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 151 del 20 aprile 1973);

Vicentini gr. uff. rag. Attilio, nato a Lecco il 23 novembre 1897, domiciliato per la carica in Bergamo, largo Bellotti, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 344 del 10 settembre 1973);

Rodolfo dott. rag. Guido, nato a Vigevano il 6 settembre 1901, domiciliato per la carica in Pavia, via Mentana, membro delegato della giunta camerale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, avente i poteri per questo atto (delibera della giunta camerale n. 202 del 27 aprile 1973);

Premesso

che già da tempo altri enti collaborano con la facoltà di agraria dell'Università cattolica per ricerche in ordine ai problemi connessi con la produzione e la trasformazione del latte;

che le camere di commercio firmatarie sentono la necessità di avere costanti rapporti tecnici e scientifici a livello universitario per le esigenze attinenti alle proprie funzioni istituzionali e di conseguenza che esse ritengono cosa necessaria il fatto che la facoltà di agraria dell'Università cattolica per le esigenze qui evidenziate sia dotata di una cattedra orientata verso lo studio dei rapporti tra l'alimentazione del bestiame e le caratteristiche del latte mediante un'adeguata attività di ricerca di base ed applicativa, nonché con una azione di assistenza e divulgazione;

che l'Università cattolica del Sacro Cuore per mezzo della sua facoltà di agraria si è dichiarata ben disposta ad eccettare la proposta di convenzionamento di una cattedra al fine di poter consentire alle camere di commercio la realizzazione delle aspirazioni di cui sopra;

Considerato

che è già previsto nello statuto dell'Università cattolica e nell'ordinamento didattico della facoltà l'insegnamento di valutazione zootecnica degli alimenti e che lo stesso ben si presta a soddisfare le esigenze di cui alle premesse;

che dall'assegnazione a detta cattedra di un professore di ruolo sicuramente ne deriverà un vantaggio alle province interessate in relazione alla positiva e diretta incidenza che tale cattedra potrà esercitare nel settore della zootecnia alimentare.

Tutto ciò premesso e richiamato,

Si conviene e si stipula:

Art. 1.

Le camere di commercio di Milano, Brescia, Bergamo, Pavia, come sopra rappresentate, affinché presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore venga pienamente attuato l'insegnamento di valutazione zootecnica degli alimenti si impegnano a versare all'Università medesima i seguenti contributi annui da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 65 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo (vigente al momento delle delibere delle camere di commercio) del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera a) (con la precisazione in parentesi), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza o previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 vengono versati per le quote a fianco indicate da ciascuna delle camere di commercio di:

Milano	L.	1.500.000
Brescia	»	1.500.000
Bergamo	»	1.500.000
Pavia	»	1.500.000

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere versati all'Università cattolica del Sacro Cuore in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento del professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, le camere di commercio si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, le camere di commercio si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di valutazione zootecnica degli alimenti e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione è stipulata nell'interesse dell'Università cattolica del Sacro Cuore, la quale dichiara di voler godere di ogni e qualsiasi norma di agevolazione fiscale in ordine alla registrazione.

Art. 8.

Le parti danno atto che a seguito del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, gli importi di cui all'art. 1 hanno già subito una variazione in aumento di cui l'Università cattolica del Sacro Cuore preciserà l'esatto ammontare all'atto della copertura della cattedra.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che trovandolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono con me ufficiale rogante e con i testimoni.

F.to: Giuseppe Lazzati
Corrado Bonato
Franco Feroldi
Attilio Vicentini
Guido Rodolfo
Angela Concolato in Airoldi, *teste*
Luigia Corno in Tedeschini, *teste*
Giancarlo Brasca, *rogante*

Registrato a Milano il 30 luglio 1974 - Ufficio del registro, al n. 13755 A/3 atti pubblici. — Esatte lire: *esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
Malfatti

Repertorio n. 32

REPUBBLICA ITALIANA

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO.

L'anno millenovecentosettantasei (1976), il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio, alle ore 9,30, (nove e trenta) in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, avanti a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1° agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 3662 in data 1° agosto 1974, con rinuncia, previo mio consenso, di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Guseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli, 1, rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore in data 14 gennaio 1976 (allegato *A*);

dott. Giuseppe Vigorelli, nato a Novara l'8 ottobre 1923, residente in Milano, via Canova, 25, presidente dell'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa in data 23 gennaio 1976 (allegato *B*);

con l'intervento del dott. Urbano Aletti, nato a Milano il 18 marzo 1923 e residente a Milano, via Santo Spirito, 14, vice presidente della predetta associazione, e del

dott. Giampaolo Finardi, nato a Cremona il 16 novembre 1925 e residente per la carica in Milano, corso Venezia, 56, vice presidente della predetta associazione;

Premesso

che l'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa ha come scopo quello di sviluppare gli studi superiori e la ricerca nelle discipline bancarie e finanziarie promuovendo e potenziando l'attività didattica di specifici corsi di laurea;

che la predetta associazione ritiene necessario, per meglio realizzare i propri scopi, promuovere l'attribuzione ad un professore di ruolo della cattedra di tecnica bancaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

che l'Università cattolica si è dichiarata disponibile ad aderire a tale iniziativa accettando inoltre la proposta della associazione di versare in unica soluzione una somma corrispondente al costo medio di un professore di ruolo nei venti anni della durata di questa convenzione, secondo i calcoli tabellari e gli emolumenti spettanti, desunti dalle tabelle ufficiali del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione;

che il consiglio della facoltà di economia e commercio nella seduta del 15 novembre 1975 ha deliberato l'accettazione della proposta di convenzione e che analoga delibera è stata poi adottata dal senato accademico dell'Università cattolica nella seduta del 9 gennaio 1976 e che il consiglio di amministrazione ha deliberato la medesima accettazione nella seduta del 14 gennaio 1976,

Tutto ciò premesso e richiamato,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa affinché presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di tecnica bancaria si impegna a versare alla Università medesima un contributo destinato a finanziare un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, pari all'importo complessivo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo, per un periodo di venti anni.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 deve essere versato all'Università cattolica del Sacro Cuore in unica soluzione anticipata prima della nomina del titolare del posto.

Art. 3.

La presente convenzione che garantisce la copertura ventennale della cattedra di tecnica bancaria a partire dalla data della nomina del primo titolare della cattedra, potrà essere rinnovata di venti anni in venti anni, qualora ciò venga espressamente richiesto dalla Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno un anno prima della scadenza.

Art. 4.

Dichiarano le parti stipulanti che la presente convenzione ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince dall'articolato che precede e pertanto l'Università cattolica chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

F.to: Giuseppe LAZZATI
Giuseppe VIGORELLI
Urbano ALETTI
Giampaolo FINARDI
Giancarlo BRASCA, *rogante*

Registrato a Milano il 20 febbraio 1976 - Ufficio del registro, al n. 2413 atti pubblici. — Esatte L. 6200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1977, n. **515**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, viene approvata la modificazione all'art. 6 dello statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, n. 1076.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1977
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 128

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1976.

Individuazione degli uffici del registro ed uffici I.V.A. di maggiore importanza, ai fini dell'assegnazione dei primi dirigenti con funzioni di « direttore di ufficio ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8, lettera *a*), della legge 18 marzo 1969, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, recante l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre detto, registro n. 52, foglio n. 357, con il quale è stata operata la revisione della cennata classificazione;

Considerato che gli uffici Bollo e Radio, demanio, 2° atti pubblici, siti in Roma, ed il deposito generale dei valori bollati con sede nella stessa città, uffici rientranti nella classificazione, a livello dirigenziale, di cui al succitato decreto ministeriale 1° febbraio 1975, hanno perduto parte della loro importanza in relazione alle diminuite formalità, alla non elevata complessità dei tributi e dei servizi amministrativi, nonchè alla entità del gettito delle imposte;

Attesa, pertanto, l'opportunità di sottrarre i cennati uffici dalla classificazione in argomento e di assegnare i corrispondenti posti previsti per l'espletamento della funzione di « direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza », di cui alla tabella VI, quadro « L », annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, al contingente relativo alla parallela funzione di « ispettore capo », contemplata dalla stessa tabella VI, e ciò al fine di sopperire alle aumentate esigenze dei servizi ispettivi dell'amministrazione periferica delle tasse;

Ritenuto che, per i suesposti motivi, occorre provvedere ad una nuova classificazione degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, allo scopo di determinare, sulla base delle anzidette variazioni, il numero ed il livello dirigenziale degli uffici medesimi;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, è sostituito come appresso:

« Ai suddetti ispettorati compartimentali sono assegnati, con effetto dal 14 dicembre 1976, sessantaquattro primi dirigenti con la funzione di ispettore capo, di cui alla tabella VI, quadro « L », dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ripartiti come dall'allegata tabella *A*/1 ».

Art. 2.

Con effetto dal 14 dicembre 1976, la tabella *A* annessa al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, concernente il numero dei primi dirigenti, con funzioni di « ispettore capo », assegnati presso gli

ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è sostituita dalla tabella *A/1* allegata al presente decreto.

Art. 3.

Con effetto dal 14 dicembre 1976, la tabella « B » annessa al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio detto, registro n. 46, foglio n. 382, così come modificato con decreto ministeriale 23 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre detto, registro n. 52, foglio n. 357, recante l'elenco degli uffici del registro ed uffici I.V.A. di maggiore importanza ai fini dell'assegnazione dei primi dirigenti con funzioni di « direttore di ufficio », è sostituita dalla tabella *B/1* allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1977
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 338

TABELLA *A/1*

Primi dirigenti con funzioni di ispettore capo, di cui alla tabella VI, quadro « L », dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, assegnati agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Ancona	n. 1
Aosta	» 1
Bari	» 4
Bologna	» 5
Bolzano	» 1
Cagliari	» 2
Campobasso	» 1
Catanzaro	» 2
Firenze	» 3
Genova	» 4
L'Aquila	» 1
Milano	» 7
Napoli	» 4
Palermo	» 5
Perugia	» 1
Potenza	» 1
Roma	» 8
Torino	» 6
Trento	» 1
Trieste	» 2
Venezia	» 4
Totale	n. 64

TABELLA *B/1*

Elenco degli uffici del registro e degli uffici I.V.A. di maggiore importanza, sedi di primo dirigente con la funzione di direttore di ufficio, di cui alla tabella VI, quadro « L », dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Alessandria	I.V.A.
Ancona	Registro
Ascoli Piceno	Registro
Avellino	Registro
Bari	I.V.A.
Bari	Atti pubblici
Bari	Atti giudiziari
Benevento	Registro
Bergamo	I.V.A.
Bergamo	Registro
Bologna	I.V.A.
Bologna	Atti pubblici
Bologna	Successioni atti giudiziari e demanio
Brescia	Registro
Brescia	I.V.A.
Cagliari	I.V.A.
Cagliari	Atti civili e successioni
Caserta	Registro
Caserta	I.V.A.
Catania	I.V.A.
Catania	Atti pubblici
Catanzaro	I.V.A.
Chieti	Registro
Como	Registro
Como	I.V.A.
Cosenza	I.V.A.
Cuneo	I.V.A.
Firenze	I.V.A.
Firenze	Successioni e atti giudiziari
Firenze	Atti privati
Forlì	I.V.A.
Genova	I.V.A.
Genova	Successioni
La Spezia	Atti civili e giudiziari
Latina	Registro
Lecce	I.V.A.
Livorno	Atti civili e successioni
Mantova	I.V.A.
Mantova	Registro
Messina	I.V.A.
Milano	I.V.A.
Milano	1° Atti privati
Milano	Atti pubblici
Milano	Atti giudiziari e ammende
Modena	I.V.A.
Napoli	I.V.A.
Napoli	Atti giudiziari
Napoli	Atti pubblici
Napoli	Successioni
Padova	I.V.A.
Padova	Registro
Palermo	I.V.A.
Palermo	Atti privati
Palermo	Atti pubblici
Parma	I.V.A.
Pavia	I.V.A.
Perugia	Registro
Potenza	Registro
Ravenna	I.V.A.
Reggio Calabria	Registro
Reggio Calabria	I.V.A.
Reggio Emilia	Registro
Reggio Emilia	I.V.A.
Roma	I.V.A.
Roma	1° Atti privati
Roma	1° Atti pubblici
Roma	Atti giudiziari
Roma	Successioni
Salerno	I.V.A.
Salerno	Atti civili giudiziari e successioni
Savona	I.V.A.
Siena	Registro
Taranto	Atti pubblici e successioni
Torino	I.V.A.
Torino	Atti pubblici
Torino	Successioni
Trento	I.V.A.
Trento	Atti civili e successioni
Treviso	Registro
Udine	I.V.A.
Udine	Registro
Varese	I.V.A.
Varese	Registro
Venezia	I.V.A.
Venezia	Atti civili e successioni
Verona	Registro
Verona	I.V.A.
Vicenza	I.V.A.

(8737)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Montedel Montecatini Edison Elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel Montecatini Edison Elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, con effetto dal 22 ottobre 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della Società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Montedel Montecatini Edison Elettronica - Divisione O.T.E. (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8896)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci laterizi Mondani, in Palazzo del Pero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Fornaci laterizi Mondani di Palazzo del Pero (Arezzo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci laterizi Mondani di Palazzo del Pero (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8841)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pav.Et S.p.a., in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Pav.Et S.p.a. di Bari ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pav.Et S.p.a. di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8843)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 febbraio 1975, 13 maggio 1975, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 11 giugno 1975, 2 dicembre 1975, 13 marzo 1976 e 13 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8902)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, di Ponticelli (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8838)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Poltronova, in Agliana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Poltronova di Agliana (Pistoia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Poltronova di Agliana (Pistoia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8849)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SIMP - Società italiana materie plastiche, in Cavalli di Collecchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta SIMP - Società italiana materie plastiche di Cavalli di Colecchio (Parma) ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoo o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta SIMP - Società italiana materie plastiche di Cavalli di Collecchio (Parma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8839)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società idroelettrica Liri, in Roma, stabilimento di Avezzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Società idroelettrica Liri con sede in Roma, stabilimento di Avezzano (L'Aquila), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società idroelettrica Liri, con sede in Roma, stabilimento di Avezzano (L'Aquila).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8842)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.V.A.T. - Società vetraria artistica toscana, in Montelupo Fiorentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta S.V.A.T. - Società vetraria artistica toscana, località Fibbiana di Montelupo Fiorentino (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.V.A.T. - Società vetraria artistica toscana, località Fibbiana di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8898)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Pontoglio, in Milano, stabilimento di Pontoglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento di Pontoglio (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento di Pontoglio (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8900)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnopan, in Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8899)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), con effetto dal 1° settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1976 e 5 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8901)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Autorizzazione alla Banca Vonwiller & C., società per azioni, in Milano, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio delle province di Milano e di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Vonwiller & C., società per azioni, con sede in Milano;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

La Banca Vonwiller & C., società per azioni, con sede in Milano, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio

decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle province di Milano e di Roma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Vonwiller & C., società per azioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8850)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni tutti in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 11 agosto 1975 e 1° aprile 1976, con i quali la Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Merano (Bolzano), è stata autorizzata a compiere nelle località in essi indicate le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Merano (Bolzano), con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Moso in Passiria, Rifiano, San Martino in Passiria e Caines, tutti in provincia di Bolzano.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Merano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento staordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Leonetta di Bari, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 maggio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8844)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, in Rovigo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Rovigo, Padova, Mantova e Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 1948, 17 gennaio 1950, 15 giugno 1951, 7 marzo 1956, 12 novembre 1957 e 11 giugno 1973, con i quali la Banca popolare del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, è stata autorizzata a compiere nelle località in essi indicate le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Castelmassa, Fiesso Umbertiano, Lendinara, Melara, Occhiobello e Stienta, in provincia di Rovigo; Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi e Piacenza d'Adige, in provincia di Padova; Carbonara di Po, Felonica e Sermide, in provincia di Mantova; Berra, Bondeno, Mesola e Ro Ferrarese, in provincia di Ferrara.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Polesine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8849)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Rivarolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Rivarolo sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Rivarolo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8897)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare di Intra, società cooperativa a responsabilità limitata, in Verbania Intra, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Gravellona Toce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 16 luglio 1949, 29 ottobre 1953, 13 maggio 1955, 31 gennaio 1963 e 10 ottobre 1973, con i quali la Banca popolare di Intra, con sede in Verbania Intra (Novara), è stata autorizzata a compiere nelle località in essi indicate le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Intra, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verbania Intra (Novara), con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Gravellona Toce, in provincia di Novara.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Intra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8930)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Determinazione delle spese per l'anno 1977 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1977, concernente la determinazione per l'anno 1976 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1977 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizo per i contributi agricoli unificati per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323 e dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

A) Gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati)	L.	6.250.180.112
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e coloni e mezzadri	»	4.806.148.441
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	4.153.105.456
4) assicurazione tubercolosi .	»	658.053.114
5) assegni familiari	»	4.745.802.362
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	932.224.414
Totale . . .	L.	21.545.513.899
B) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - assicurazione malattia	L.	4.555.538.309
C) Gestione di competenza delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti - assicurazione malattia	»	2.451.471.402
D) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - assicurazione infortuni e malattie professionali, salvo conguaglio . . .	»	1.588.976.390
Totale generale . . .	L.	30.141.500.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, la provincia di Brindisi, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 547.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4314/M)

Autorizzazione al comune di Saviore dell'Adamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Saviore dell'Adamello (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.802.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4325/M)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Perdaxius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4308/M)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Staranzano (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.922.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4309/M)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Torgiano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4310/M)

Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Misano Adriatico (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 112.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4313/M)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Tricarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 97.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4315/M)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Rutigliano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 93.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4316/M)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Palo del Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 84.775.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4317/M)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Genivolta (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.463.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4321/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di San Giorgio di Mantova (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.094.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4322/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Rusco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Poggio Rusco (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.898.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4323/M)

Autorizzazione al comune di Sabbioneta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Sabbioneta (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.286.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4324/M)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Burgos (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4328/M)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Melizzano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.475.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4329/M)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Pastorano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.005.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4333/M)

Autorizzazione al comune di Marzano Appio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Marzano Appio (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4334/M)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Raviscanina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.463.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4335/M)

Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1977, il comune di San Marco la Catola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4338/M)

Autorizzazione al comune di Monselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Monselice (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4299/M)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Simala (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 43.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4301/M)

Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Marino (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 617.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4303/M)

Autorizzazione al comune di Colli a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Colli a Volturno (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4319/M)

Autorizzazione al comune di Pantigliate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Pantigliate (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4327/M)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Ricigliano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.743.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4330/M)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 agosto 1977, il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4336/M)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Gaggio Montano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4298/M)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Bettona (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4300/M)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Arborea (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4302/M)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Rosarno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 141.086.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4304/M)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Turi (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4305/M)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Pistoia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 1.383.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4306/M)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1977, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4307/M)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Coriano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4311/M)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Pievepelago (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.473.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4312/M)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Poggiofiorito (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4318/M)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 agosto 1977, il comune di Molina Aterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4320/M)

Autorizzazione al comune di Alpignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977, il comune di Alpignano (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.185.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4326/M)

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Ponte (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.082.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4331/M)

Autorizzazione al comune di Venticano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977; il comune di Venticano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4332/M)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 agosto 1977, il comune di Bitetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4337/M)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 agosto 1977, il comune di Melizzano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.921.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4339/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 2026-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2026-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Lamar » di Rivera P. Giuseppe, in Alessandria, via Borsalino n. 15, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(8360)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 4 agosto 1977 concernente aggiornamento della tariffa dei diritti ed emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 agosto 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 13 devono essere aggiunte le seguenti voci:

« *a*) diritto fisso per ogni copia . . . L. 550

b) diritto di scritturazione, per ogni facciata o porzione . . . . » 350 »;

all'art. 15 l'importo corrispondente è di L. 500 e non di L. 550.

(8936)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « San Paolo », in Barete, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1977, l'avv. proc. Claudio Fioravanti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « San Paolo », in Barete (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 gennaio 1954, in sostituzione del rag. Francesco Gentile.

(8904)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, in Alassio, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 luglio 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., società in accomandita semplice, in Alassio (Savona), in amministrazione straordinaria, il dott. Remo Lequio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8853)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano di zona del comune di Cengio

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 giugno 1977, n. 1494, è stata approvata la variante al piano delle zone per l'edilizia economico-popolare del comune di Cengio, adottata con deliberazione consiliare 21 febbraio 1975, n. 15, per la destinazione di un'area a servizi scolastici.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8906)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo ENAL di Cordenons

Con delibera 13 luglio 1977, n. 2525, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della Società cooperativa di consumo ENAL di Cordenons, in Cordenons (Pordenone), costituita il 20 giugno 1948 con atto notaio G. Toscano, e commissario liquidatore della stessa è stato nominato il dott. Alessio Pasquantonio, commercialista residente a Pordenone, piazza Ottoboni n. 4.

(8417)

Scioglimento di due società cooperative

Con delibera della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Consorzio cooperativo caricatori e stivatori Costiva a r.l., in Udine;

2) C.E.M.I.T. - Cooperativa edile mutilati e invalidi Trieste, a r.l., in Trieste.

(8418)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976, registro n. 7 Difesa, foglio n. 362;

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1976, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976, registro n. 25 Difesa, foglio n. 281;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1 Infante Eugenio . . . punti 834,40
2. Monno Umberto . . . » 830,80
3. Silvestri Giuseppe . . . » 777,00
4. Barsanti Antonio . . . » 767,60
5. Crisci Vincenzo . . . » 761,60
6. Bertoldini Loreto . . . » 760,40
7. Capodicasa Pierpaolo . . . » 756,40
8. Antoniassi Paolo . . . » 749,30
9. Benincasa Flavio . . . » 722,00
10. Chiarelli Franco . . . » 720,80
11. Zitelli Francesco . . . » 720,00
12. Roatto Almerico . . . » 707,60
13. Ubaldini Ubaldo . . . » 677,40
14. D'Ambrosi Claudio . . . » 662,60
15 Nocentini Rinaldo . . . » 651,40
16 Cimicchi Raffaele . . . » 647,40
17. Cuozzo Francesco . . . » 643,80
18. Scortecci Giampaolo . . . » 622,80

Specialità armamento:

1. Petrazzuolo Gennaro . . . punti 812,40
2 Mataluni Amedeo . . . » 685,00
3. Tarantino Vito . . . » 613,00

Specialità elettronici:

1. Scaramuzzi Armando . . . punti 846,80
2. Moretti Sergio . . . » 824,60
3. Bocchino Luigi . . . » 818,90
4. Tieri Gianni . . . » 787,40
5. Savasta Dario . . . » 785,80
6. Petri Claudio . . . » 779,40
7 Del Signore Marcello . . . » 771,75
8. Tredicucci Enrico . . . » 767,35
9. Oliviero Giovanni . . . » 758,40
10. Boero Maurizio . . . » 747,30
11. Gugliara Salvatore . . . » 718,20
12. Castellani Cesare . . . » 717,20
13. Melfi Armando . . . » 715,80
14. Carpe Martino . . . » 703,00
15. Gerardi Renzo . . . » 692,80
16 Ceccje Raffaele . . . » 688,00
17. Raucci Carlo . . . » 687,40
18. Csor Eduardo . . . » 674,20
19. Bado Giovanni . . . » 658,40
20. Meddi Franco . . . » 629,80

Specialità elettricisti:

1. Porciello Marcello . . . punti 742,20

Specialità motorizzazione:

1. Paduos Ugo . . . punti 804,10
2. Ronca Enrico . . . » 781,30
3. Desimoni Liano . . . » 766,20
4. Damonte Giovanni . . . » 759,80
5. Fratarcangeli Bruno . . . » 749,20
6. Tommasin Giuseppe . . . » 748,30
7. Patrizio Giuseppe . . . » 745,80
8. Tecchiato Dino . . . » 737,60
9. Golisano Valter . . . » 730,00
10. Cavaliere Antonio . . . » 717,60
11. Galioto Massimo . . . » 713,10
12. Tamburello Enrico . . . » 708,60
13. Giannuzzi Luigi . . . » 700,80
14. Sberna Marcello . . . » 695,10
15. Flamini Enzo . . . » 665,00
16. Lamberti Francesco . . . » 658,30
17. Bianchi Domenico . . . » 633,20
18. Antelmi Giovanni . . . » 628,40
19. Albanese Cristoforo . . . » 624,80

Specialità fotografi:

1. Conti Filippo . . . punti 790,60
2. Bassi Roberto . . . » 786,00
3. Felici Domenico . . . » 673,25
4. Gaigher Flavio . . . » 629,00

Specialità edili:

1. Riggio Giuseppe . . . punti 758,00
2. Bartomeoli Luigi . . . » 731,00
3. Ferrone Antonio . . . » 690,80
4. Liddi Giuseppe . . . » 664,20

Specialità geofisici:

1. Sottocorona Paolo . . . punti 835,50
2. Boiani Massimo . . . » 830,80
3. Baddaria Giuseppe . . . » 825,60
4. Di Forti Luciano . . . » 823,25
5. Rossi Giuseppe Franco . . . » 793,65
6. Pisani Sergio . . . » 788,50
7. Perrone Raffaele . . . » 784,20
8. Camassa Claudio . . . » 774,05
9. Fattorusso Giuseppe . . . » 739,50
10. Criscuolo Guido . . . » 712,60
11. Parnoffi Elio . . . » 702,40
12. Raccomandato Giovanni . . . » 681,00
13. De Santis Pietro . . . » 646,60
14. Silanos Salvatore . . . » 618,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1977
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 110

(8537)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17, parte seconda, dell'11 giugno 1977, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna 22 dicembre 1975, n. 4, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 21 aprile 1975, n. 1.

(8877)

PIO ISTITUTO « SANTA CORONA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di chirurgia generale,

entrambi presso l'ospedale specializzato « G. Salvini » della città di Milano, in Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(8910)

OSPEDALI RIUNITI « C. LIBERTI - C. POLI » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova.

(8908)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE - SAMBIASI » DI NARDO'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(8909)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(8920)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorso ad un posto di primario analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orte (Viterbo).

(8922)

OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

(8912)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di neonatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(8914)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di primario della seconda divisione di medicina generale;

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;

due posti di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(8939)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di anatomia patologica;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Thiene (Vicenza).

(8923)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(8924)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(8913)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(8915)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(8916)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(8919)

OSPEDALE «S. LORENZO» DI CARMAGNOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(8917)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(8918)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(8911)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(8907)

OSPEDALE «E. PROFILI» DI FABRIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(8921)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1977, n. 25.

Approvazione dello statuto della comunità montana del Calore Salernitano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana « Calore Salernitano », nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 maggio 1977

RUSSO

(*Omissis*).

(8449)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 giugno 1977, n. 11-98/Legisl.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9 ed in particolare gli articoli 11, 12 e 13 della stessa;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 ed in particolare gli articoli 32, 35 e 49 della stessa;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4197 del 10 giugno 1977, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

Al regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 2 - al punto 3), primo comma, l'importo di L. 300.000 viene aumentato a L. 400.000.

Art. 16 - il quarto comma viene integrato con la seguente frase da inserire fra le parole « n. 31 » e la parola « dovrà »: « , e da quelle successive concernenti ulteriori programmi di intervento, ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 29, *foglio n.* 66

(8452)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772230)